



LAVORO Euroconference

Edizione di venerdì 24 ottobre 2025

NEWS DEL GIORNO, PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

Domanda di intervento del Fondo di garanzia: servizio telematico esteso agli avvocati
di Redazione

NEWS DEL GIORNO, PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

Domanda di intervento del Fondo di garanzia: servizio telematico esteso agli avvocati
di Redazione

GESTIONE DEL RAPPORTO, NEWS DEL GIORNO

CCNL Chimica, gomma e vetro PMI: sottoscritta l'ipotesi di accordo
di Redazione

GESTIONE DEL RAPPORTO, NEWS DEL GIORNO

CCNL Chimica, gomma e vetro PMI: sottoscritta l'ipotesi di accordo
di Redazione

CESSAZIONE DEL RAPPORTO, NEWS DEL GIORNO

Obbligo contributivo INPS anche in caso di rinuncia del lavoratore al preavviso
di Redazione

CESSAZIONE DEL RAPPORTO, NEWS DEL GIORNO

Obbligo contributivo INPS anche in caso di rinuncia del lavoratore al preavviso
di Redazione

NEWS DEL GIORNO, PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO



Interruzione del lavoro carcerario e accesso all'indennità di disoccupazione
di **Redazione**

NEWS DEL GIORNO, PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

Interruzione del lavoro carcerario e accesso all'indennità di disoccupazione
di **Redazione**

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Ricambio generazionale dei commercialisti a rischio: le sfide e le strategie per il futuro della professione
di **MpO & partners**

Domanda di intervento del Fondo di garanzia: servizio telematico esteso agli avvocati

di **Redazione**

L'INPS, con [messaggio n. 3144 del 22 ottobre 2025](#), ha comunicato che dal 23 ottobre 2025 il servizio per l'invio della domanda di intervento del Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro e del Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare, disponibile sul portale www.inps.it, nella sezione "Lavoro", opzione "Fondi di garanzia", è esteso anche agli avvocati. Tuttavia, al fine di consentire a tale categoria di utenti di prendere gradualmente dimestichezza con il nuovo servizio di presentazione della domanda, sino al 30 novembre 2025 è comunque possibile utilizzare anche la procedura attualmente in uso.

Il messaggio precisa che, in occasione del primo accesso al servizio in argomento, viene chiesto: l'indirizzo dello studio legale, l'indirizzo PEC e il recapito telefonico, come registrati presso l'Albo di riferimento. Tali dati sono utilizzati per le comunicazioni relative alla domanda. In caso di variazione, i medesimi dati possono essere aggiornati utilizzando la sezione "Gestione contatti".

Per le funzionalità del nuovo servizio di inoltro delle domande di intervento del Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro e del Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare, l'Istituto rinvia al messaggio n. 4429/2024.



EuroconferenceinPratica

Scopri la **soluzione editoriale**
integrata con l'**AI indispensabile**
per **Professionisti e Aziende >>**



Domanda di intervento del Fondo di garanzia: servizio telematico esteso agli avvocati

di **Redazione**

L'INPS, con [messaggio n. 3144 del 22 ottobre 2025](#), ha comunicato che dal 23 ottobre 2025 il servizio per l'invio della domanda di intervento del Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro e del Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare, disponibile sul portale www.inps.it, nella sezione "Lavoro", opzione "Fondi di garanzia", è esteso anche agli avvocati. Tuttavia, al fine di consentire a tale categoria di utenti di prendere gradualmente dimestichezza con il nuovo servizio di presentazione della domanda, sino al 30 novembre 2025 è comunque possibile utilizzare anche la procedura attualmente in uso.

Il messaggio precisa che, in occasione del primo accesso al servizio in argomento, viene chiesto: l'indirizzo dello studio legale, l'indirizzo PEC e il recapito telefonico, come registrati presso l'Albo di riferimento. Tali dati sono utilizzati per le comunicazioni relative alla domanda. In caso di variazione, i medesimi dati possono essere aggiornati utilizzando la sezione "Gestione contatti".

Per le funzionalità del nuovo servizio di inoltro delle domande di intervento del Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro e del Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare, l'Istituto rinvia al messaggio n. 4429/2024.

 **EuroconferenceinPratica**

Scopri la **soluzione editoriale**
integrata con l'**AI indispensabile**
per **Professionisti e Aziende >>**



CCNL Chimica, gomma e vetro PMI: sottoscritta l'ipotesi di accordo

di **Redazione**

Confartigianato Moda, Confartigianato Chimica, Confartigianato Ceramica, Cna Federmoda, Cna Produzione, Cna Artistico e tradizionale, Casartigiani, Claii, Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, in data 21 ottobre 2025, hanno sottoscritto l'[ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Chimica, gomma e vetro PMI fino a 49 dipendenti](#), con decorrenza dal 1° gennaio 2023 e scadenza il 31 dicembre 2026.

Le principali novità previste dall'accordo riguardano:

- aumento dei minimi contrattuali a partire da gennaio 2026;
- a copertura del periodo di carenza contrattuale, erogazione di un'unica tantum in 4 tranches, la prima delle quali dev'essere corrisposta dal 1° ottobre 2025;
- modifica della diaria relativa alle trasferte dal 1° novembre 2025: 46,48 euro per le trasferte giornaliere in Italia e 77,47 euro per le trasferte giornaliere all'estero;
- l'indennità per congedo parentale, prevista nella misura del 30% della retribuzione, dal 1° novembre 2025 è integrata dall'azienda fino al 50% per un periodo non superiore a 3 mesi nell'arco del periodo di assenza, esclusi i periodi in cui la Legge prevede un'indennità superiore al 30%;
- il congedo di paternità obbligatorio, pari a 10 giorni lavorativi, dal 1° novembre 2025 è incrementato di una giornata retribuita a carico azienda.




EuroconferenceinPratica

Contratti Collettivi AI Edition

La soluzione AI per consultare
i contratti nazionali e territoriali

scopri di più >

Novità



CCNL Chimica, gomma e vetro PMI: sottoscritta l'ipotesi di accordo

di **Redazione**

Confartigianato Moda, Confartigianato Chimica, Confartigianato Ceramica, Cna Federmoda, Cna Produzione, Cna Artistico e tradizionale, Casartigiani, Claii, Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, in data 21 ottobre 2025, hanno sottoscritto l'[ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Chimica, gomma e vetro PMI fino a 49 dipendenti](#), con decorrenza dal 1° gennaio 2023 e scadenza il 31 dicembre 2026.

Le principali novità previste dall'accordo riguardano:

- aumento dei minimi contrattuali a partire da gennaio 2026;
- a copertura del periodo di carenza contrattuale, erogazione di un'unica tantum in 4 tranches, la prima delle quali dev'essere corrisposta dal 1° ottobre 2025;
- modifica della diaria relativa alle trasferte dal 1° novembre 2025: 46,48 euro per le trasferte giornaliere in Italia e 77,47 euro per le trasferte giornaliere all'estero;
- l'indennità per congedo parentale, prevista nella misura del 30% della retribuzione, dal 1° novembre 2025 è integrata dall'azienda fino al 50% per un periodo non superiore a 3 mesi nell'arco del periodo di assenza, esclusi i periodi in cui la Legge prevede un'indennità superiore al 30%;
- il congedo di paternità obbligatorio, pari a 10 giorni lavorativi, dal 1° novembre 2025 è incrementato di una giornata retribuita a carico azienda.




EuroconferenceinPratica

Contratti Collettivi AI Edition

La soluzione AI per consultare
i contratti nazionali e territoriali

scopri di più >

Novità



Obbligo contributivo INPS anche in caso di rinuncia del lavoratore al preavviso

di **Redazione**

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 2 settembre 2025, n. 24416, ha stabilito che l'indennità sostitutiva del preavviso, in forza della sua natura retributiva, è assoggettata all'obbligo contributivo nel momento stesso in cui il licenziamento intimato senza il corrispondente periodo di preavviso acquista efficacia, restando in contrario irrilevante che il lavoratore licenziato rinunci ad essa, non potendo il negozio abdicativo, che proviene dal lavoratore, incidere sul diritto dell'ente previdenziale al pagamento della contribuzione già maturata.

L'INPS, in seguito a un accertamento ispettivo, contestava a una società l'omesso versamento dei contributi sull'indennità sostitutiva del preavviso non corrisposta a 13 lavoratori licenziati. La società si opponeva alla pretesa dell'ente previdenziale, sostenendo che non vi fosse alcun obbligo contributivo, avendo i lavoratori rinunciato all'emolumento.

La Corte di merito accoglieva la tesi della società, affermando che nessuna debenza era più ravvisabile. L'INPS proponeva, quindi, ricorso per Cassazione, sostenendo l'inopponibilità della rinuncia dei lavoratori all'istituto e l'inderogabilità del principio del minimale contributivo.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Istituto previdenziale, ricordando il principio secondo cui l'obbligazione contributiva ha natura pubblicistica, deriva direttamente dalla Legge e gode di piena autonomia rispetto all'obbligazione retributiva che intercorre tra datore di lavoro e lavoratore; pertanto, non può essere incisa da una volontà negoziale (come un atto di rinuncia o un accordo transattivo) che regoli diversamente l'obbligazione retributiva tra datore di lavoro e lavoratore.

La Suprema Corte ha richiamato, inoltre, il principio del minimale contributivo, ex art. 1, D.L. n. 338/1989, secondo cui la base imponibile ai fini contributivi non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da legge, regolamenti o contratti collettivi: la norma fa riferimento alla retribuzione dovuta per legge e non a quella effettivamente corrisposta, pertanto sono irrilevanti sia gli inadempimenti contrattuali del datore di lavoro che implichino l'omesso pagamento, sia gli accordi tra datore e lavoratore che stabiliscono la non debenza di una determinata voce retributiva.

Quanto all'indennità sostitutiva del preavviso, la Corte ha osservato come tale emolumento, data la sua natura retributiva, sia assoggettato all'obbligo contributivo nel momento stesso in



cui il datore di lavoro recede dal contratto senza concedere il periodo di preavviso e, pertanto, nel momento stesso in cui il licenziamento intimato acquista efficacia. La rinuncia del lavoratore a tale indennità è irrilevante per l'ente previdenziale, in quanto il negozio abdicativo non incide sul diritto dell'INPS al pagamento della contribuzione già maturata.

Pertanto, la Cassazione ha ritenuto fondate le censure dell'INPS, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte di merito in diversa composizione.

OneDay Master

Contenzioso previdenziale

Scopri di più

Obbligo contributivo INPS anche in caso di rinuncia del lavoratore al preavviso

di **Redazione**

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 2 settembre 2025, n. 24416, ha stabilito che l'indennità sostitutiva del preavviso, in forza della sua natura retributiva, è assoggettata all'obbligo contributivo nel momento stesso in cui il licenziamento intimato senza il corrispondente periodo di preavviso acquista efficacia, restando in contrario irrilevante che il lavoratore licenziato rinunci ad essa, non potendo il negozio abdicativo, che proviene dal lavoratore, incidere sul diritto dell'ente previdenziale al pagamento della contribuzione già maturata.

L'INPS, in seguito a un accertamento ispettivo, contestava a una società l'omesso versamento dei contributi sull'indennità sostitutiva del preavviso non corrisposta a 13 lavoratori licenziati. La società si opponeva alla pretesa dell'ente previdenziale, sostenendo che non vi fosse alcun obbligo contributivo, avendo i lavoratori rinunciato all'emolumento.

La Corte di merito accoglieva la tesi della società, affermando che nessuna debenza era più ravvisabile. L'INPS proponeva, quindi, ricorso per Cassazione, sostenendo l'inopponibilità della rinuncia dei lavoratori all'istituto e l'inderogabilità del principio del minimale contributivo.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Istituto previdenziale, ricordando il principio secondo cui l'obbligazione contributiva ha natura pubblicistica, deriva direttamente dalla Legge e gode di piena autonomia rispetto all'obbligazione retributiva che intercorre tra datore di lavoro e lavoratore; pertanto, non può essere incisa da una volontà negoziale (come un atto di rinuncia o un accordo transattivo) che regoli diversamente l'obbligazione retributiva tra datore di lavoro e lavoratore.

La Suprema Corte ha richiamato, inoltre, il principio del minimale contributivo, ex art. 1, D.L. n. 338/1989, secondo cui la base imponibile ai fini contributivi non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da legge, regolamenti o contratti collettivi: la norma fa riferimento alla retribuzione dovuta per legge e non a quella effettivamente corrisposta, pertanto sono irrilevanti sia gli inadempimenti contrattuali del datore di lavoro che implichino l'omesso pagamento, sia gli accordi tra datore e lavoratore che stabiliscono la non debenza di una determinata voce retributiva.

Quanto all'indennità sostitutiva del preavviso, la Corte ha osservato come tale emolumento, data la sua natura retributiva, sia assoggettato all'obbligo contributivo nel momento stesso in



cui il datore di lavoro recede dal contratto senza concedere il periodo di preavviso e, pertanto, nel momento stesso in cui il licenziamento intimato acquista efficacia. La rinuncia del lavoratore a tale indennità è irrilevante per l'ente previdenziale, in quanto il negozio abdicativo non incide sul diritto dell'INPS al pagamento della contribuzione già maturata.

Pertanto, la Cassazione ha ritenuto fondate le censure dell'INPS, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte di merito in diversa composizione.

OneDay Master

Contenzioso previdenziale

Scopri di più



Interruzione del lavoro carcerario e accesso all'indennità di disoccupazione

di **Redazione**

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 16 luglio 2025, n. 19746, ha ritenuto che l'interruzione dell'attività lavorativa dovuta alla rotazione interna nelle carceri costituisce una normale sospensione e non una cessazione del rapporto di lavoro, che resta equiparato a quello ordinario anche sotto il profilo dei diritti previdenziali.

Solo una definitiva e non volontaria interruzione del rapporto, fondata su elementi concreti, può giustificare l'accesso all'indennità di disoccupazione.

Master di specializzazione

Contenzioso del lavoro

Scopri di più

Interruzione del lavoro carcerario e accesso all'indennità di disoccupazione

di **Redazione**

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 16 luglio 2025, n. 19746, ha ritenuto che l'interruzione dell'attività lavorativa dovuta alla rotazione interna nelle carceri costituisce una normale sospensione e non una cessazione del rapporto di lavoro, che resta equiparato a quello ordinario anche sotto il profilo dei diritti previdenziali.

Solo una definitiva e non volontaria interruzione del rapporto, fondata su elementi concreti, può giustificare l'accesso all'indennità di disoccupazione.

Master di specializzazione

Contenzioso del lavoro

Scopri di più

Ricambio generazionale dei commercialisti a rischio: le sfide e le strategie per il futuro della professione

di **MpO & partners**

Lo scorso 9 giugno la Fondazione Nazionale dei Dottori Commercialisti ha pubblicato il rapporto annuale 2025, offrendo un quadro aggiornato sull'andamento in termini di iscritti all'Albo e dati reddituali registrati nel 2024. Un documento ampio e ricco di spunti, che molti hanno già avuto modo di consultare. In questo articolo, però, scegliamo di soffermarci su un aspetto in particolare – forse il più delicato e strutturale per il futuro della professione: la crescente disaffezione dei giovani verso la carriera da dottore commercialista.

Il rapporto 2025 segnala un calo degli iscritti all'Albo, accompagnato da un calo degli iscritti alle casse di previdenza (CNPADC e CNPR). Nel corso dell'ultimo anno, il numero di professionisti iscritti all'Albo è complessivamente diminuito di 472 unità, -0,4% rispetto all'anno precedente. È il primo anno dal 2007 che la variazione ha segno negativo, frutto di un decremento di 796 iscritti nella sezione A (-0,7%), un incremento di 171 iscritti nella sezione B degli esperti contabili (+7,6%) e di 153 nell'elenco speciale (+4,7%). Tuttavia, nel corso del 2024 si sono registrate 1.958 iscrizioni all'Albo, superando perfino il dato dell'anno precedente (1.864), dunque il calo di iscritti è da attribuire essenzialmente ad un incremento delle cancellazioni.

L'aspetto che suscita maggiore preoccupazione è però, come sopra anticipato, il calo del numero dei praticanti. Le iscrizioni al registro del tirocinio hanno subito un calo del 5,7% rispetto al 2023 e del 20% rispetto al 2018. Ancora più allarmante è il dato (riportato anche dal Sole24Ore) sul numero di tirocinanti che arrivano effettivamente a sostenere l'Esame di Stato: in 18 anni sono diminuiti del 63,5%, segno che solo un terzo prosegue e conclude il percorso di abilitazione.

È il risultato di un settore che appare sempre meno attrattivo: l'elevato costo e la lunga durata del percorso formativo, uniti ad una fase iniziale poco remunerativa, scoraggiano molti giovani dall'intraprendere questa carriera. A rendere il contesto ancora meno competitivo contribuisce la concorrenza del mondo aziendale, capace di offrire percorsi più strutturati, dimensioni organizzative maggiori e opportunità di crescita più rapide. Si tratta di un segnale particolarmente critico, perché preannuncia una crescente difficoltà nel ricambio generazionale e la sostenibilità stessa della professione nei prossimi anni.

Eppure, questa disaffezione appare paradossale se si osservano i dati reddituali complessivi della categoria. Prendendo in esame i dati recentemente rilasciati da parte dell'Osservatorio



sulle Entrate Fiscali 2025 sui redditi medi lordi dichiarati nel 2024 (relativi all'anno 2023) dalle diverse categorie professionali, i commercialisti si collocano nella fascia medio-alta delle professioni: con un reddito medio annuo di ...

[continua a leggere...](#)



CEDI IL TUO STUDIO PROFESSIONALE CON MPO

